



Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2014)», che, all'articolo 1, commi 240, 241, 242 e 245, disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonché i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 242, della richiamata legge n. 147 del 2013, come modificato dall'articolo 1, comma 668, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* (legge di stabilità 2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e coesione a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nei limiti della dotazione del medesimo Fondo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante «*Approvazione del regolamento per l'organizzazione e le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16 aprile 1987, n. 183*» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2014-2020 e, in particolare, il punto 2, che stabilisce che gli interventi complementari sono previsti nell'ambito di programmi di azione e coesione, finanziati con le disponibilità del Fondo di rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le amministrazioni nazionali aventi responsabilità di coordinamento dei fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il coordinamento dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione territoriale, prevedendo inoltre che i programmi di azione e coesione siano adottati con delibera CIPE, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione centrale avente il coordinamento dei fondi SIE di riferimento, in partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il «*Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020*» (nel seguito anche «*POC IC*»), a titolarità del Ministero dello sviluppo economico e rispetto al quale la Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGI) si configura come autorità responsabile, approvato con delibera CIPE 1° maggio 2016, n. 10, e successivamente modificato con note del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 0004464-P del 1° dicembre 2017 e n. 1505 del 3 aprile 2019;

Visto l'articolo 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che dispone:



- a) al comma 1, che, in attuazione del regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia di COVID-19;
- b) al comma 2, che le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1 del medesimo articolo sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;
- c) al comma 3, che le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1, sono destinate ai medesimi programmi complementari di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- d) al comma 7, che la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020 è fissata al 31 dicembre 2025;

Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, con la quale, in attuazione di quanto disposto dal richiamato articolo 242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, la dotazione finanziaria del *POC IC* è stata incrementata per tenere conto delle nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato;

Visto, altresì, l'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che, modificando il sopra citato articolo 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, ha posticipato al 31 dicembre 2026 la data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020;

Tenuto conto che il *POC IC* si pone in funzione complementare rispetto al Programma Operativo Nazionale «*Imprese e Competitività*» 2014-2020 FESR (nel seguito anche «*PON IC*»), nell'ottica di conseguire un rafforzamento degli interventi dallo stesso previsti nonché una più efficiente esecuzione finanziaria degli interventi medesimi, potendo pertanto le relative risorse essere utilizzate per costituire un bacino di progetti *overbooking*, nonché per sostenere progetti originariamente selezionati per il sostegno del *PON IC* che non possono essere completati nel rispetto delle regole di ammissibilità della spesa applicabili al medesimo Programma operativo;

Considerato che, sulla base dei dati di monitoraggio periodico delle risorse del *POC IC*, alla data del presente provvedimento risultano disponibili risorse per l'importo di euro 466.427.225,54;



Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del “Patto territoriale” e del “Contratto di area”;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*» (cosiddetto “*decreto crescita*”), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e, in particolare, l'articolo 28 recante «*Semplificazioni per la definizione dei Patti territoriali e dei Contratti d'area*»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 settembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 ottobre 2019, n. 253, che definisce, in attuazione del richiamato articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, i termini e le modalità per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive rese dalle imprese beneficiarie al fine di consentire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei Patti territoriali e dei Contratti d'area;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, 30 novembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 gennaio 2021, n. 19, che individua, in attuazione del richiamato articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019, i criteri per la ripartizione e il trasferimento delle risorse residue dei Patti territoriali, da utilizzare per il finanziamento di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese, nonché la disciplina per l'attuazione dei medesimi progetti, valorizzando modelli gestionali efficienti e pregresse esperienze positive dei soggetti che hanno dimostrato capacità operativa di carattere continuativo nell'ambito della gestione dei Patti territoriali (nel seguito anche “*Progetti pilota*”);

Visto, in particolare, l'articolo 3, comma 1, del richiamato decreto interministeriale 30 novembre 2020, che demanda ad un successivo provvedimento del Ministero dello sviluppo economico l'assegnazione all'intervento agevolativo dei *Progetti pilota* delle risorse residue dei Patti territoriali, così come definite dal sopra citato articolo 28, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2019, nonché la determinazione delle modalità e dei termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei medesimi progetti;

Visto, altresì, l'articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 30 novembre 2020, ai sensi del quale la valutazione dei progetti pilota è svolta da una Commissione, nominata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, costituita da cinque componenti, di cui tre in rappresentanza dello stesso Ministero, uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze ed uno in rappresentanza di Unioncamere;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2021, n. 232, che definisce le modalità e i termini di presentazione delle domande di assegnazione dei contributi per la realizzazione di progetti pilota volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale;



Visto, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del richiamato decreto direttoriale 30 luglio 2021, che stabilisce che per l'assegnazione dei contributi previsti dal medesimo decreto le risorse disponibili ammontano complessivamente a 105 milioni di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'articolo 3, comma 3, e delle spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto, fatti salvi eventuali incrementi della dotazione finanziaria disposti con successivi provvedimenti legislativi o amministrativi;

Visto, altresì, l'articolo 10 del decreto direttoriale 30 luglio 2021, il quale dispone:

- a) al comma 4, che, al termine delle attività istruttorie, la Commissione di valutazione redige una graduatoria sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 del sopra citato decreto interministeriale 30 novembre 2020 e dei relativi punteggi assegnabili specificati nell'allegato 3 al decreto direttoriale 30 luglio 2021;
- b) al comma 5, che i punteggi minimi richiesti per l'ammissibilità sono anch'essi specificati nell'allegato 3 al decreto direttoriale 30 luglio 2021;
- c) al comma 7, che il Ministero dello sviluppo economico approva la graduatoria predisposta dalla Commissione di valutazione e assegna i contributi iniziali ai soggetti responsabili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 giugno 2022 di nomina della Commissione di valutazione dei progetti pilota, e successive modificazioni e integrazioni, adottato in attuazione del sopra citato articolo 5, comma 1, del decreto interministeriale 30 novembre 2020;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 13 aprile 2023, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 aprile 2023, n. 95, di approvazione della graduatoria definitiva con i punteggi attribuiti ai progetti pilota, stilata dalla Commissione di valutazione nella riunione del 22 marzo 2023 e allegata allo stesso decreto;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 novembre 2023, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 dicembre 2023, n. 285, con cui, al fine di ottemperare a taluni provvedimenti del Giudice amministrativo, sono stati apportati alcuni adeguamenti alla graduatoria approvata con il richiamato decreto direttoriale 13 aprile 2023;

Considerato che l'ammontare delle risorse finanziarie destinato all'intervento agevolativo dei *Progetti pilota*, risultante dal sopra citato articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 30 luglio 2021, non consente di assicurare l'integrale copertura finanziaria dei progetti pilota ritenuti idonei all'assegnazione dei contributi di cui al medesimo decreto direttoriale con graduatoria definitiva approvata con decreto direttoriale 13 aprile 2023, come adeguata con decreto direttoriale 27 novembre 2023;

Considerata la coerenza tra gli obiettivi perseguiti dall'intervento agevolativo dei *Progetti pilota* e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dal *POC IC*, con particolare riferimento all'obiettivo del



medesimo Programma operativo di promuovere interventi per lo sviluppo produttivo e occupazionale finalizzati all'attrazione degli investimenti e all'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi;

Ritenuto opportuno assegnare all'intervento agevolativo dei *Progetti pilota*, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale 30 luglio 2021, risorse aggiuntive per euro 66.235.390,72, a valere sul *POC IC*, allo scopo di assicurare la più ampia copertura finanziaria dei progetti pilota ritenuti idonei all'assegnazione di contributi con graduatoria definitiva formata dalla competente Commissione di valutazione e approvata con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021;

Visto l'articolo 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*», che, al fine di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale e i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi delle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ha disposto l'introduzione, per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, di un contributo, nella forma di voucher, per l'acquisto di consulenze specialistiche relative a tali processi (nel seguito anche "*Voucher per consulenza in innovazione*");

Considerato che il richiamato comma 231 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per le finalità di cui al comma 228, un fondo con una dotazione complessiva pari a 75 milioni di euro, ripartita equamente per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 maggio 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2019, n. 152, recante, in attuazione del sopra citato articolo 1, comma 228, della legge n. 145 del 2018, le disposizioni applicative dell'intervento agevolativo del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale;

Visto, in particolare, l'articolo 6, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 7 maggio 2019, che dispone che, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, è approvato il modello di domanda di ammissione al contributo e sono stabiliti i termini per la relativa presentazione, nonché i criteri di valutazione delle domande e per l'assegnazione prioritaria delle risorse disponibili;

Visto l'articolo 60, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha disposto, al fine di rafforzare il sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018 per ulteriori



50 milioni di euro per l'anno 2021, portando la disponibilità complessiva riferibile alla medesima annualità 2021 a 75 milioni di euro;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 ottobre 2023, n. 3233, che disciplina, ai sensi del sopra citato articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e le procedure di concessione ed erogazione del voucher, stabilendo che la dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni nell'ambito della procedura disciplinata dallo stesso decreto direttoriale, comprensiva degli oneri di gestione dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 7 maggio 2019, ammonta a 75 milioni di euro ed è riferita allo stanziamento previsto per il 2021 dall'articolo 1, comma 231, della legge n. 145 del 2018, e dall'articolo 60, comma 4, del decreto-legge n. 104 del 2020;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 novembre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 dicembre 2023, n. 287, con il quale è disposta, per effetto dell'esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 16 ottobre 2023, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle predette risorse finanziarie, con effetto dalle ore 19:00 del 29 novembre 2023;

Considerato che l'ammontare delle risorse finanziarie destinato all'intervento agevolativo *Voucher per consulenza in innovazione*, con riferimento allo stanziamento previsto per il 2021, non consente di assicurare l'integrale copertura finanziaria delle agevolazioni complessivamente richieste dalle imprese nell'ambito dello sportello di cui al sopra citato decreto direttoriale 16 ottobre 2023;

Considerata la coerenza tra gli obiettivi perseguiti dall'intervento agevolativo *Voucher per consulenza in innovazione* e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dal *POC IC*, con particolare riferimento all'obiettivo del medesimo Programma operativo di promuovere interventi per lo sviluppo produttivo e occupazionale finalizzati all'attrazione degli investimenti e all'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi;

Ritenuto opportuno assegnare all'intervento agevolativo *Voucher per consulenza in innovazione*, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto direttoriale 16 ottobre 2023, risorse aggiuntive per euro 13.703.408,21, a valere sul *POC IC*, allo scopo di assicurare la più ampia copertura finanziaria delle domande di agevolazione presentate nell'ambito dello sportello di cui al medesimo decreto direttoriale 16 ottobre 2023;

Visto l'Accordo di Partenariato per l'Italia relativo al ciclo di programmazione 2021-2027, adottato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 4787 *final*, del 15 luglio 2022;

Visto il Programma Nazionale "Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027" (nel seguito anche "PN RIC"), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 *final* del 29 novembre 2022;



Visti, in particolare, la Priorità 1 “*Ricerca, innovazione, digitalizzazione, investimenti e competenze per la transizione ecologica e digitale*” del *PN RIC* ed il relativo obiettivo specifico 1.3 “*Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi*” nonché, nell’ambito del medesimo obiettivo specifico, l’azione 1.3.2 “*Sviluppo delle PMI e nuova imprenditorialità*”;

Visto il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 agosto 2023, n. 183, che disciplina, in attuazione degli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito dell’azione 1.3.2 del *PN RIC*, le condizioni e le modalità per la concessione e l’erogazione di agevolazioni volte a rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle piccole e medie imprese nei territori delle Regioni meno sviluppate interessate dal medesimo Programma Nazionale (Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna) (nel seguito anche “*Investimenti sostenibili 4.0*”);

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 15 maggio 2023, che prevede che le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo decreto ammontano a complessivi euro 400.000.000,00, a valere sull’obiettivo specifico 1.3, azione 1.3.2, del *PN RIC*;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 29 agosto 2023, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 settembre 2023, n. 211, che definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, unitamente alla documentazione da presentare a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 18 ottobre 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 2023, n. 248, con il quale è disposta, per effetto dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, la chiusura del relativo sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, con effetto dal 19 ottobre 2023;

Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 ottobre 2023, della cui adozione è stata data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 novembre 2023, n. 260, con cui è approvata la graduatoria di ammissione alla fase istruttoria delle domande di agevolazione presentate a valere sulla dotazione di cui al sopra citato articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 15 maggio 2023, formata ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del medesimo decreto e dell’articolo 4, comma 5, del decreto direttoriale 29 agosto 2023;

Considerato che la dotazione finanziaria di cui al sopra citato articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 15 maggio 2023 non consente l’ammissione alla fase istruttoria della totalità delle domande di agevolazione presentate nell’ambito dello sportello a valere sulle risorse finanziarie di cui al medesimo articolo 3, comma 1;



Considerata la coerenza tra gli obiettivi perseguiti dall'intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023 e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dal *POC IC*, con particolare riferimento all'obiettivo del medesimo Programma operativo di promuovere interventi per lo sviluppo produttivo e occupazionale finalizzati all'attrazione degli investimenti e all'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi;

Considerata l'opportunità di impegnare le risorse del *POC IC* allo scopo di finanziare, anche in una logica di *overbooking*, le domande di agevolazione pervenute nell'ambito dello sportello di cui al sopra citato decreto direttoriale 29 agosto 2023 e non finanziabili per insufficienza delle risorse già assegnate a valere sul *PN RIC*, con l'intento di porre in essere misure idonee a rafforzare il conseguimento degli obiettivi di sviluppo perseguiti dal *PN RIC* e di fornire una risposta pronta e adeguata ai concreti fabbisogni delle imprese richiedenti, a fronte del notevole interesse suscitato dall'intervento agevolativo *Investimenti sostenibili 4.0* nel sistema imprenditoriale nazionale;

Ritenuto opportuno assegnare all'intervento agevolativo di cui al decreto ministeriale 15 maggio 2023, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, risorse aggiuntive per euro 356.488.426,61, a valere sul "*Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020*", e di destinare le risorse così assegnate allo scorrimento della graduatoria approvata con decreto direttoriale 30 ottobre 2023;

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che, all'articolo 181, paragrafo 1, stabilisce che "*L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione*", all'articolo 185 prevede che "*Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi*" nonché, per le partnership istituzionalizzate, all'articolo 187 stabilisce che "*L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione*";

Visto il regolamento (UE) n. 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa (*Horizon Europe*) e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

Visti, in particolare, l'articolo 6, comma 8, del richiamato regolamento (UE) n. 2021/695, che stabilisce che "*Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei*", e l'articolo 10 del medesimo regolamento, che individua le forme di partecipazione dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi devono avere;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2085 del Consiglio del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n.



642/2014, e, in particolare, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), che istituisce la *Key Digital Technologies Joint Undertaking (Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»)*;

Visto il regolamento (UE) n. 694/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale (*Digital Europe*) e abroga la decisione (UE) 2240/2015;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2022) 45 *final* dell'8 febbraio 2022, recante "*Una normativa sui chip per l'Europa*";

Visto il regolamento (UE) 2023/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori e che modifica il regolamento (UE) 2021/694 (cosiddetto "*regolamento sui chip*");

Visto, in particolare, l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del richiamato regolamento (UE) 2023/1781, con cui si istituisce, per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, la *Chips for Europe Initiative (Iniziativa «Chip per l'Europa»)*, sostenuta da finanziamenti erogati tramite il programma Orizzonte Europa e il programma Europa digitale, per un importo massimo indicativo rispettivamente di 1,725 miliardi di euro e di 1,575 miliardi di euro, da attuarsi in conformità ai richiamati regolamenti (UE) 2021/694 e (UE) 2021/695;

Visto, altresì, l'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2023/1781, ai sensi del quale l'obiettivo generale dell'*Iniziativa «Chip per l'Europa»* è quello di realizzare lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e sostenere attività di ricerca e innovazione correlate lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori nell'Unione, allo scopo di rafforzare le capacità di progettazione avanzata, di integrazione dei sistemi e di produzione di chip nell'Unione e di aumentare in tal modo la competitività dell'Unione, contribuendo, parimenti, al conseguimento della transizione verde e digitale, alla creazione di nuovi posti di lavoro nell'ecosistema dei semiconduttori, nonché al rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati Membri;

Visto, inoltre, il paragrafo 2 del medesimo articolo 4, ai sensi del quale l'*Iniziativa «Chip per l'Europa»* persegue cinque obiettivi operativi, ivi incluso, alla lettera b), l'obiettivo operativo 2 "*potenziamento delle linee pilota esistenti e sviluppo di nuove linee pilota avanzate in tutta l'Unione al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di tecnologie di semiconduttori di prossima generazione*";

Visto, da ultimo, l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1781, ai sensi del quale gli obiettivi operativi da 1 a 4 dell'*Iniziativa «Chip per l'Europa»* sono affidati alla *Chips Joint Undertaking (Impresa comune «Chip»)*, nel seguito anche "*Chips JU*") e attuati tramite azioni definite nel suo programma di lavoro;

Visto il regolamento (UE) 2023/1782 del Consiglio del 25 luglio 2023 recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune «Chip», e, in particolare, l'articolo 1, paragrafo 1, ai sensi del



quale, in tutto il regolamento (UE) 2021/2085, i termini: «*impresa comune 'Tecnologie digitali fondamentali'*» sono sostituiti dai termini: «*impresa comune 'Chip'*»;

Considerato l'elevato profilo strategico dell'*Iniziativa «Chip per l'Europa»* nella prospettiva di rafforzare lo sviluppo tecnologico ed industriale e di contribuire alla competitività e all'autonomia strategica in settori di importanza chiave per il conseguimento della duplice transizione verde e digitale e per il rafforzamento della sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati Membri;

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, recante “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, con cui, al fine di sostenere la partecipazione dell'Italia ai programmi europei nell'ambito dell'*impresa comune «Chips»*, è stata incrementata di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 lo stanziamento annuale sulla sezione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, commi da 870 a 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale, nonché l'incremento di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 lo stanziamento annuale sul Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

Considerato che, in data 30 novembre 2023, sono state pubblicate sul sito istituzionale della *Chips JU* e sul portale *online* della Commissione europea “*The Funding & Tenders Portal*”, degli inviti a presentare proposte progettuali (*Calls for Proposals*) con cui sono lanciate quattro linee pilota innovative intese a rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori, per un ammontare complessivo di finanziamento UE pari a 1,67 miliardi di euro, a valere sui programmi Orizzonte Europa e Europa digitale, con termine di apertura dei bandi fissato al 1° febbraio 2024 e con termine di chiusura fissato al 29 febbraio 2024;

Considerato che, al fine di accedere ai bandi predetti, le autorità di finanziamento nazionali degli Stati membri sono tenute a impegnare formalmente la relativa quota di cofinanziamento nazionale entro il termine di chiusura dei medesimi bandi, fissato al 29 febbraio 2024;

Considerato che, allo scopo di perpetuare le finalità dell'*Iniziativa «Chip per l'Europa»* e nel cogliere le opportunità di sviluppo derivanti della medesima, il Ministero delle imprese e del made in Italy ha promosso, nell'ambito di un partenariato con le corrispondenti istituzioni di altri Stati Membri, una proposta progettuale finalizzata a realizzare una linea pilota integrata incentrata sugli sviluppi delle tecnologie dei semiconduttori ad ampio *bandgap* (WBG);

Vista, in particolare, la nota prot. n. 31662 del 25 luglio 2023, a firma congiunta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, indirizzata al Commissario europeo per la concorrenza, con cui si illustrano i dettagli concernenti l'oggetto e le finalità della richiamata proposta progettuale, nonché il valore aggiunto



della medesima proposta in termini di conseguimento degli obiettivi dell'*Iniziativa «Chip per l'Europa»*;

Considerata l'urgenza di assicurare, entro il termine del 29 febbraio 2024, un adeguato cofinanziamento nazionale per la partecipazione ai richiamati bandi europei relativi al lancio di linee pilota innovative nell'ecosistema europeo dei semiconduttori;

Considerata la coerenza tra gli obiettivi operativi perseguiti dall'*Iniziativa «Chip per l'Europa»* e gli obiettivi di sviluppo perseguiti dal *POC IC*, con particolare riferimento all'obiettivo del medesimo Programma operativo di promuovere interventi per lo sviluppo produttivo e occupazionale finalizzati all'attrazione degli investimenti e all'ammodernamento tecnologico dei processi produttivi;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra esposto, destinare risorse del *POC IC*, per l'ammontare di euro 30.000.000,00, al cofinanziamento nazionale di progetti selezionati nell'ambito dei bandi europei emanati dalla *Chips JU* relativi al lancio di linee pilota innovative nell'ecosistema europeo dei semiconduttori, rinviando ad un successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy la disciplina degli elementi utili per la corretta attuazione delle agevolazioni concedibili a valere sulle medesime risorse;

Visto il regolamento (UE) n. 2094/2020 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come successivamente modificata con Decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 5 dicembre 2023;

Visto, in particolare, nell'ambito della Missione 4 "*Istruzione e ricerca*", Componente 2 "*Dalla ricerca all'impresa*" del PNRR, l'Investimento 2.2 "*Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe*", di competenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, finalizzato a sostenere progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, individuati con specifici bandi per la partecipazione ai partenariati per la ricerca e l'innovazione nel quadro del programma Orizzonte Europa;

Considerata la coerenza tra gli obiettivi operativi perseguiti dall'*Iniziativa «Chip per l'Europa»* e gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell'ambito dell'Investimento 2.2 "*Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe*", Componente 4, Missione 2, del PNRR;

Ritenuto opportuno, in ragione di quanto sopra esposto, assicurare che al cofinanziamento nazionale di progetti selezionati nell'ambito dei bandi europei emanati dalla *Chips JU*, nel quadro dell'*Iniziativa «Chip per l'Europa»*, possano concorrere risorse del PNRR, Missione 4 "*Istruzione e*



ricerca”, Componente 2 “*Dalla ricerca all’impresa*”, Investimento 2.2 “*Partenariati per la ricerca e l’innovazione – Horizon Europe*”;

Visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

Visto il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione europea dell’8 dicembre 2006, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174, con la quale è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, recante il riferimento strategico e programmatico, nonché il riparto delle risorse per la programmazione unitaria, con riguardo ai Programmi Operativi Nazionali, ai Programmi Operativi Regionali, ai Programmi Operativi Interregionali, ai sensi dell’articolo 27 del sopra citato regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il Programma Operativo Nazionale “*Ricerca e Competitività*” 2007-2013 (*PON R&C 2007-2013*), adottato con decisione della Commissione europea C(2007) 6882 del 21 dicembre 2007, finalizzato al finanziamento di progetti nei campi della ricerca scientifica, dello sviluppo tecnologico, della competitività e dell’innovazione industriale nel periodo di programmazione 2007-2013;

Visto il Piano di Azione Coesione varato il 15 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni (*PAC*), volto a determinare e attuare la revisione e il riorientamento della programmazione comunitaria 2007-2013, con la definizione di misure di accelerazione e qualificazione della spesa, nel quale sono individuati gli interventi da realizzare con la relativa dotazione finanziaria, riveniente dalla riprogrammazione di alcuni Programmi operativi del ciclo di programmazione 2007-2013 e dalla riduzione della quota del cofinanziamento a carico dello Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 2012, n. 96, con cui si è preso atto del Piano di Azione Coesione – aggiornamento n. 2 e delle procedure individuate per l’utilizzo delle risorse finanziarie allocate sul Piano provenienti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento nazionale dei programmi dei fondi strutturali 2007-2013 e per il percorso di riprogrammazione dei programmi operativi;

Vista la delibera CIPE 26 ottobre 2012, n. 113, con cui si è provveduto alla “*Individuazione delle amministrazioni responsabili della gestione e dell’attuazione di programmi/interventi finanziati nell’ambito del piano di azione coesione e relative modalità di attuazione*”;

Vista la nota MiSE-DPS 24 ottobre 2013, prot. 12918, avente ad oggetto l’“*Utilizzazione delle risorse dei programmi del Piano di azione coesione (PAC)*”, con la quale la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico (MiSE-DGIAI) è stata individuata quale Amministrazione titolare di tre Programmi PAC (PAC MISE-DGIAI – Autoimpiego e



autoimprenditorialità; PAC MISE-DGIAI – Imprese, domanda pubblica e promozione; PAC MISE-DGIAI – Nuove azioni e Misure anticicliche) e delle relative Linee e Azioni, con rispettiva dotazione finanziaria;

Vista la proroga al 31 marzo 2025 del termine per il completamento degli interventi finanziati a valere sul “PAC MISE-DGIAI – *Imprese, domanda pubblica e promozione* (2012MISE1PAC22)”, deliberata dal Gruppo di Azione Coesione con nota prot. n. 16352 del 17 ottobre 2019 a seguito di richiesta avanzata dal MISE-DGIAI con nota prot. n. 289461 del 16 luglio 2019;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 aprile 2022, n. 78, che istituisce un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili volti a favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;

Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 1, del richiamato decreto ministeriale 10 febbraio 2022, che destina alla concessione degli aiuti di cui al medesimo decreto complessivi euro 677.875.519,57, di cui euro 427.668.396,00 destinati alle Regioni del Mezzogiorno (Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna), a valere, quanto a euro 337.668.396,00, sulle risorse del *POC IC* e, quanto a euro 90.000.000,00, sulle risorse liberate del Programma Operativo Nazionale “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006 (*PON SIL*);

Tenuto conto delle modalità operative fissate per l’utilizzo delle risorse liberate del *PON SIL*, che prevedono il termine del 31 dicembre 2023 per la conclusione dei progetti sia in termini di assunzione degli impegni sia in termini di effettuazione dei pagamenti;

Considerata la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo perseguiti nell’ambito del “PAC MISE-DGIAI – *Imprese, domanda pubblica e promozione* (2012MISE1PAC22)”, Linea “*Promozione sviluppo e innovazione*”, e le finalità dell’intervento agevolativo di cui al sopra citato decreto ministeriale 10 febbraio 2022, come individuate all’articolo 2 del medesimo decreto;

Ritenuto che, in ragione della durata e delle caratteristiche dei programmi di investimento selezionati per il sostegno dell’intervento di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2022, le risorse del “PAC MISE-DGIAI – *Imprese, domanda pubblica e promozione* (2012MISE1PAC22)” consentono di assicurare un più adeguato sostegno finanziario;

Considerato che sulla base dei dati di monitoraggio periodico delle risorse del “PAC MISE-DGIAI – Imprese, domanda pubblica e promozione (2012MISE1PAC22)”, Linea “*Promozione sviluppo e innovazione*”, alla data del presente provvedimento risultano disponibili risorse per l’importo di euro 90.000.000,00;

Ritenuto opportuno modificare il sopra citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 10 febbraio 2022 al fine di assicurare che, alla dotazione finanziaria destinata alla concessione di aiuti ricadenti nei territori delle Regioni del Mezzogiorno, concorrano risorse del “PAC MISE-DGIAI – Imprese, domanda pubblica e promozione (2012MISE1PAC22)”, per un ammontare pari a euro 90.000.000,00, in luogo delle risorse liberate del *PON SIL*;



Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, ai sensi del quale «*Le denominazioni “Ministro delle Imprese e del Made in Italy” e “Ministero delle Imprese e del Made in Italy” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni “Ministro dello sviluppo economico” e “Ministero dello sviluppo economico”*»;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2023, n. 174 recante il “*Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy*”;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione all’intervento agevolativo dei “Progetti pilota” di risorse del “Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020”)

1. All’intervento agevolativo di cui all’articolo 28, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, sono assegnate, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021, citato in premessa, risorse aggiuntive per euro 66.235.390,72, a valere sul “*Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020*”.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per sostenere progetti pilota ritenuti idonei all’assegnazione di contributi con graduatoria definitiva formata dalla Commissione di valutazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 30 novembre 2020, e approvata con provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 luglio 2021.

Articolo 2

(Assegnazione all’intervento agevolativo “Voucher per consulenza in innovazione” di risorse del “Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020”)

1. All’intervento agevolativo di cui all’articolo 1, commi 228, 230, e 231, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 16 ottobre 2023, citato in premessa, risorse aggiuntive per euro 13.703.408,21, a valere sul “*Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020*”.



Articolo 3

(Assegnazione all'intervento agevolativo "Investimenti sostenibili 4.0" di risorse del "Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020")

1. All'intervento agevolativo di cui al decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy 15 maggio 2023, ad integrazione della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, sono assegnate risorse aggiuntive per euro 356.488.426,61, a valere sul "Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020".
2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria di ammissione alla fase istruttoria approvata con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 30 ottobre 2023, citato in premessa.

Articolo 4

(Destinazione di risorse del "Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020" al cofinanziamento di progetti selezionati nell'ambito dei bandi emanati dalla Chips Joint Undertaking relativi al lancio di linee pilota innovative nell'ecosistema dei semiconduttori)

1. Al cofinanziamento nazionale di progetti selezionati nell'ambito dei bandi europei emanati dalla Chips Joint Undertaking, nel quadro dell'Iniziativa «Chip per l'Europa», relativi al lancio di linee pilota innovative nell'ecosistema europeo dei semiconduttori, citati in premessa, sono destinate risorse per un ammontare pari a euro 30.000.000,00 a valere sul "Programma nazionale complementare di azione e coesione imprese e competitività 2014-2020".
2. Con successivo provvedimento del Ministero delle imprese e del made in Italy si provvede a disciplinare, in conformità alle disposizioni dei pertinenti bandi europei, ogni elemento utile per la corretta attuazione delle agevolazioni concedibili a valere sulle risorse di cui al comma 1.
3. Con uno o più provvedimenti del Ministero delle imprese e del made in Italy e secondo le modalità ivi disciplinate, possono essere destinate al cofinanziamento nazionale dei progetti selezionati nell'ambito dei bandi europei emanati dalla Chips Joint Undertaking, nel quadro dell'Iniziativa «Chip per l'Europa», risorse del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)", Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 2.2 "Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe".

Articolo 5

(Modifiche al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022)



1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 febbraio 2022, le parole: «*sulle risorse liberate del Programma Operativo Nazionale (PON) “Sviluppo Imprenditoriale Locale” 2000-2006*» sono sostituite dalle seguenti: «*sulle risorse del Piano di Azione Coesione, PAC MISE-DGIAI - Imprese, domanda pubblica e promozione (codice 2012MISE1PAC22)*».

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo, pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it) e nella piattaforma telematica “Incentivi.gov.it”. Della sua adozione sarà data comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

IL MINISTRO